

*Associazione non riconosciuta*

**LEGA DELLE COOPERATIVE EMILIA OVEST**

**(in forma abbreviata LEGACOOP EMILIA OVEST)**

*con sede in Reggio Emilia via Meuccio Ruini n. 74/d,*

*codice fiscale 91169650354,*

*appartenente alla struttura organizzativa sindacale della*

*LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE avente sede in Roma via*

*Guattani n. 9;*

*Associazione non riconosciuta*

**LEGA DELLE COOPERATIVE DI REGGIO EMILIA**

**(in forma abbreviata LEGACOOP DI REGGIO EMILIA**

**o anche FEDERCOOP DI REGGIO EMILIA)**

*con sede in Reggio Emilia via Meuccio Ruini n. 74/d,*

*codice fiscale 80010870352;*

*appartenente alla struttura organizzativa sindacale della*

*LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE avente sede in Roma via*

*Guattani n. 9;*

*Associazione non riconosciuta*

**LEGA PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE DI PARMA (in forma**

**abbreviata LEGACOOP PARMA)**

*con sede in Parma, Via Ciro Menotti n. 3,*

*codice fiscale 80008970347,*

**#p#**

appartenente alla struttura organizzativa sindacale della  
LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE avente sede in Roma via  
Guattani n. 9;

Associazione non riconosciuta

**LEGA PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE DI PIACENZA**

**(in forma abbreviata LEGACOOP PIACENZA)**

con sede in Piacenza, Via Gregorio Fontana n. 14,

codice fiscale 80010250332,

appartenente alla struttura organizzativa sindacale della  
LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE avente sede in Roma via  
Guattani n. 9.

=

Progetto di fusione

tra Associazioni non riconosciute aventi scopo e finalità  
comuni ed appartenenti alla medesima struttura organizzativa  
politica e sindacale della LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE.

1.

Le rispettive Direzioni della Associazioni non riconosciute  
partecipanti alla fusione:

**1.1. Associazione non riconosciuta Incorporante:**

LEGA DELLE COOPERATIVE EMILIA OVEST (in forma abbreviata  
LEGACOOP EMILIA OVEST)

##

con sede in Reggio Emilia via Meuccio Ruini n. 74/d,  
codice fiscale 91169650354,  
appartenente alla struttura organizzativa sindacale della  
LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE avente sede in Roma via  
Guattanio n. 9,

1.2. **Associazioni non riconosciute Incorporande:**

- LEGA DELLE COOPERATIVE DI REGGIO EMILIA (in forma  
abbreviata LEGACOOP DI REGGIO EMILIA o anche FEDERCOOP DI  
REGGIO EMILIA)

con sede in Reggio Emilia via Meuccio Ruini n. 74/d,  
codice fiscale 80010870352;  
appartenente alla struttura organizzativa sindacale della  
LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE avente sede in Roma via  
Guattani n. 9,

- LEGA PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE DI PARMA (in  
forma abbreviata LEGACOOP PARMA)

con sede in Parma, Via Ciro Menotti n. 3,  
codice fiscale 80008970347,  
appartenente alla struttura organizzativa sindacale della  
LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE avente sede in Roma via  
Guattani n 9,

- LEGA PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE DI PIACENZA (in  
##

forma abbreviata LEGACOOP PIACENZA)

con sede in Piacenza, Via Gregorio Fontana n. 14,

codice fiscale 80010250332,

appartenente alla struttura organizzativa sindacale della

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE avente sede in Roma via

Guattani n 9,

redigono il seguente progetto di fusione per contestuale

incorporazione

NELLA:

- LEGA DELLE COOPERATIVE EMILIA OVEST (in forma abbreviata LEGACOOP EMILIA OVEST)

DELLE:

- LEGA DELLE COOPERATIVE DI REGGIO EMILIA (in forma abbreviata LEGACOOP DI REGGIO EMILIA o anche FEDERCOOP DI REGGIO EMILIA),

- LEGA PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE DI PARMA (in forma abbreviata LEGACOOP PARMA),

- LEGA PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE DI PIACENZA (in forma abbreviata LEGACOOP PIACENZA).

La fusione avverrà sulla base dei rispettivi bilanci degli enti partecipanti alla fusione alla data del 31 dicembre 2015

al fine di consentire la determinazione della consistenza dei

##

patrimoni.

2.

*In conseguenza o concomitanza della fusione l'articolo N. 3 dello statuto dell'Incorporante LEGA DELLE COOPERATIVE EMILIA OVEST, rubricato "Capacità dell'Associazione", a decorrere dalla data in cui la fusione avrà effetto civilistico verso i terzi, diventerà del seguente tenore:*

Articolo n. 3 "Capacità dell'Associazione"

nuovo testo:

*"La Legacoop Emilia Ovest ha piena autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale e persegue, nel proprio ambito territoriale, le finalità sue proprie sopra indicate nonché concorre a perseguire quelle di Legacoop Nazionale. Svolge le funzioni di rappresentanza sindacale datoriale, tutela, indirizzo e assistenza nei confronti degli enti associati nonché funzioni di promozione cooperativa.*

*Essa non può svolgere attività di natura economica, se non nei limiti di cui al successivo art. 23, primo comma, e la sua capacità deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad esse assegnate per legge o in forza del presente statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore*  
##

*di cooperative aderenti."*

*Dalla fusione non derivano altre modificazioni all'atto costitutivo ed allo statuto dell'Incorporante LEGA DELLE COOPERATIVE EMILIA OVEST.*

*A corredo del presente progetto di fusione viene allegato quale inserto A), lo Statuto della Associazione non riconosciuta Incorporante LEGACOOP EMILIA OVEST aggiornato con le variazioni conseguenti o concomitanti alla fusione e che diventeranno operanti dalla data della efficacia civilistica della fusione verso i terzi, che sarà determinata nell'atto di fusione.*

3.

*Trattandosi di fusione per incorporazione tra associazioni non riconosciute, non può sussistere alcun rapporto di cambio (inteso quale rappresentazione sintetica del confronto tra i valori dei patrimoni degli enti partecipanti alla fusione), posto che gli associati degli enti fondendi non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale e, in forza dell'inderogabile principio di democraticità, sono tutti titolari di una identica posizione giuridica.*

*All'esito della fusione ed a decorrere dal momento in cui la medesima avrà effetto nei confronti dei terzi, le tre*  
##

*Associazioni non riconosciute incorporate cesseranno di esistere ed i rispettivi associati a tal data diverranno, in maniere pura e semplice, associati della Associazione non riconosciuta incorporante senza potere vantare alcun diritto sul patrimonio di quest'ultima.*

*Dalla natura degli Enti coinvolti nella fusione consegue che esula dalla stessa qualsivoglia necessità di determinare rapporti di cambio in senso tecnico-giuridico, conguagli in danaro, modalità di assegnazione di quota di patrimonio, date di partecipazione agli utili, né di predisporre relazioni o documentazione di amministratori e/o esperti attestanti congruità di rapporti di concambio, conguagli et similia.*

*Si dà atto, invece, che la data a decorrere dalla quale le operazioni delle associazioni non riconosciute incorporande effettuate nel corso dell'anno di decorrenza degli effetti civilistici della fusione saranno imputate al bilancio della incorporante, coinciderà con l'efficacia civilistica della fusione verso i terzi, quale sarà determinata nell'atto di fusione.*

*Non verrà redatta da parte delle singole Direzioni degli Enti partecipanti alla fusione alcuna relazione illustrativa della operazione di fusione avente contenuto uguale o simile*  
*##*

*al disposto dell'art. 2501quinquies del Codice Civile, ritenendosi all'uopo per ciascuna Direzione esaustivo il presente progetto di fusione.*

*4.*

*4.1 Si dà atto che a seguito dell'approvazione della fusione e del progetto di fusione in oggetto da parte delle assemblee competenti di ciascuna associazione partecipante alla fusione, si darà corso alla stipulazione di un atto di fusione al fine di compendiare in un unico documento le modificazioni dello statuto dell'Ente incorporante derivanti dalla fusione e di dare certezza in merito alla conformità delle delibere adottate da ciascun ente ed alla mancanza di una eventuale revoca di tali delibere.*

*4.2 Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti civilistici della fusione stessa nei confronti dei terzi, decorrenza che potrà anche essere successiva alla data di sottoscrizione del detto atto di fusione.*

*4.3 Gli effetti contabili della fusione, e così pure anche quelli ai fini tributari, coincideranno con la data in cui la fusione avrà efficacia nei confronti dei terzi.*

*5.*

*Nell'ambito dell'operazione di fusione: i= non sono previsti  
##*



*trattamenti riservati a particolari categorie di associati;  
ii= nessun vantaggio particolare è proposto a favore di alcun  
componente di Direzione o Presidente degli enti partecipanti  
alla fusione.*

6.

*Si dà atto che la fusione in oggetto é proposta tra Enti, che  
hanno statutariamante hanno scopo e finalità comune, che  
l'Incorporante continuerà a perseguire anche dopo il  
perfezionamento della fusione ed altresì che, come già emerso  
nel corso del presente progetto di fusione, tutti gli enti  
partecipanti alla fusione appartengono alla medesima  
struttura organizzativa politica e sindacale della LEGA  
NAZIONALE DELLE COOPERATIVE, come evincesi anche dalla  
attestazione che si acclude al presente progetto sub B).*

*La fusione in oggetto persegue la finalità di consolidare e  
fare confluire strutture e risorse di più associazioni aventi  
scopo comune in una sola associazione già operante, la quale,  
una volta completato l'iter di fusione e l'assorbimento degli  
enti incorporati, potrà giovare di maggiori risorse,  
materiali ed umane, per perseguire scopo e finalità comuni.*